



# Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttore responsabile Sandro Cerato

## Edizione di giovedì 23 Febbraio 2023

### CASI OPERATIVI

**Regime Iva dei lavori edili su immobile ubicato all'estero**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

### ADEMPIMENTI

**Approvata la legge di conversione del Milleproroghe. Le novità in sintesi**  
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

### ENTI NON COMMERCIALI

**La gestione degli impianti sportivi: problematiche fiscali**  
di Guido Martinelli

### ACCERTAMENTO

**Ispezioni tributarie: regole per il reperimento di materiale probatorio**  
di Angelo Ginex

### DICHIARAZIONI

**Fallimento ovvero liquidazione giudiziale: obblighi di presentazione della dichiarazione Iva**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## CASI OPERATIVI

### **Regime Iva dei lavori edili su immobile ubicato all'estero**

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

## LETTURA E ANALISI DELLA CENTRALE DEI RISCHI

[Scopri di più >](#)

#### **Domanda**

Un'impresa italiana regolarmente iscritta al VIES effettua lavori edili su immobili situati in Belgio.

Oltre a effettuare tali lavorazioni con proprio personale assunto in Italia subappalta determinate lavorazioni su tali immobili ad imprese edili residenti in Belgio.

Si chiede:

- l'impresa italiana dovrà fatturare all'impresa committente residente in Belgio ai sensi dell'articolo 7-quater, D.P.R. 633/1972? Ha bisogno di identificarsi in Belgio per tale adempimento?;
- l'impresa che ha ricevuto il subappalto e che ha residenza belga come deve fatturare all'impresa italiana appaltatrice? Con riferimento a quest'ultimo aspetto si crede di poter operare in 2 modi:
  1. l'impresa subappaltatrice belga fattura all'impresa italiana non identificata in Belgio con Iva belga. L'impresa italiana se volesse recuperare l'Iva dovrebbe richiedere il rimborso allo stato belga?
  2. in alternativa l'impresa italiana dovrebbe identificarsi in Belgio e ricevere la fattura dal subappaltatore belga in regime di *reverse charge*. L'identificativo estero della ditta italiana provvederebbe ad autoliquidare l'Iva;
- nel caso di cui al sub 1) come dovrebbe essere registrata la fattura ricevuta dalla ditta subappaltatrice belga nella contabilità della ditta italiana?
- e nel caso sub 2)?

In entrambe i casi di cui al sub 1) e sub 2) si crede che la fattura dovrebbe essere registrata in

acquisto esclusa ai sensi dell'articolo 7-quater, D.P.R. 633/1972, e quindi non apparire in dichiarazione Iva/liquidazione periodica e il movimento sarebbe solo un movimento bancario ai fini civilistici.

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...\*\*](#)



## ADEMPIMENTI

### **Approvata la legge di conversione del Milleproroghe. Le novità in sintesi**

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

Master di specializzazione

### **MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E ORGANISMO DI VIGILANZA**

[Scopri di più >](#)

Dopo la questione di fiducia posta dal Governo, la **Camera dei deputati** ha approvato la **Legge di conversione del Decreto Milleproroghe**.

Si richiamano, di seguito, in sintesi, le principali **novità fiscali** introdotte.

#### **Sospensione dei termini in materia di agevolazione “prima casa” Articolo 3, comma 10-quinquies**

Vengono nuovamente sospesi i termini, nel periodo compreso tra il **1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023**, previsti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione **“prima casa”**. Si ricorda, a tal proposito, che l'ultima sospensione era stata disposta, fino al 31.03.2022, dall'articolo 3 D.L. 228/2021. La nuova disposizione, tuttavia, fa **salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della norma**, emessi per il mancato rispetto dei termini previsti, **escludendo altresì il rimborso** di quanto già versato.

#### **Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali (articolo 3, commi 10-octies-10-novies)**

Viene **prorogato al 31 marzo 2023** il termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edili.

Viene prorogato alla stessa data il termine entro cui gli **amministratori di condominio** sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali.

#### **Proroga e facoltà di annullamento automatico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici**

Gli **enti territoriali** possono estendere, entro il **31 marzo 2023**, alcuni istituti previsti dalla Legge di bilancio 2023 nell'ambito della c.d. **“Tregua fiscale” (conciliazione agevolata delle controversie, rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in**

**previdenziali  
(articolo 3-bis)**

**Cassazione e regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale** alle **controversie in cui è parte il medesimo ente** o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie.

Con riferimento, invece, allo **stralcio dei carichi fino a 1.000 euro**, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (e quindi, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati), se alla data del **31 gennaio 2023** non hanno adottato il **provvedimento** con il quale stabiliscono di non applicare l'annullamento automatico, sono **rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023**. Entro lo stesso termine possono **aderire all'integrale applicazione dell'annullamento automatico**.

In considerazione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e degli incrementi eccezionali dei loro prezzi, vengono **prorogati di due anni** (rispetto alla proroga già disposta con l'articolo 10-septies D.L. 21/2022):

- i **termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire** rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023
- il **termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione**, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023.

**Misure a sostegno dell'edilizia privata**  
**Articolo 10, commi 11-decies e 11-undecies**

**Termine per gli investimenti in beni strumentali nuovi “non 4.0”**  
**Articolo 12, comma 1-bis**

Viene posticipato, dal 30 giugno al **30 novembre 2023**, il **termine ultimo per l'effettuazione di investimenti in “altri beni strumentali” nuovi (ovvero “non 4.0”)** per cui – con riferimento all’anno **2022** – spetta un credito d’imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati nel 2023 e non “prenotati” non è invece previsto alcun credito d’imposta.

**Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0**  
**Articolo 12, comma 1-ter**

Viene **prorogato al 30 novembre 2023** (in luogo del 30 settembre 2023 previsto, da ultimo, dalla Legge di bilancio 2023) il termine entro il quale possono essere **effettuati gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0**, se l’ordine è stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 ed entro la stessa data è effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

**Credito d'imposta attività agricola e pesca**

**Articolo 15, comma 1-quinquies**

Viene differito, dal 31 marzo al **30 giugno 2023**, il termine di **utilizzabilità del credito di imposta riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca**, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel **terzo trimestre** dell'anno 2022. La norma introduce, altresì, un termine (16 marzo 2023) entro cui i beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a **inviare all'Agenzia delle entrate l'importo del credito maturato nel 2022**.

Come noto, la L. 127/2017 prevede specifici obblighi di **pubblicazione delle erogazioni pubbliche** (sul sito internet o nella nota integrativa), pesantemente **sanzionati**.

La Legge di conversione interviene nuovamente sul **termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni**, differendolo al **1° gennaio 2024**.

Anche per quest'anno, quindi, viene esclusa l'applicazione delle sanzioni riferite agli obblighi informativi che devono essere adempiuti nel 2023, con un ulteriore differimento della loro decorrenza all'anno successivo.

**Obblighi di trasparenza**

**Articolo 22-bis**

## ENTI NON COMMERCIALI

### ***La gestione degli impianti sportivi: problematiche fiscali***

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

## GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: APSETTI GIURIDICI E FISCALI

Scopri di più >

**Con l'entrata in vigore, a far data dal prossimo 1° luglio, del D.Lgs. 36/2021, si completa l'operatività dei cinque decreti contenenti la riforma dello sport e la presumibile decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2024 della disciplina fiscale portata dal titolo decimo del codice del terzo settore (sul presupposto che pervenga, nel corrente anno, l'autorizzazione da parte della Unione europea): ne conseguiranno una serie di novità sui temi fiscali legati alla gestione degli impianti sportivi.**

**Le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche proprietarie dell'impianto e i sodalizi sportivi a cui è stata affidata la gestione normalmente prevedono a carico dell'ente proprietario l'erogazione di un "contributo" in favore del gestore.**

Detti contributi vengono definiti di natura corrispettiva perché vengono previsti a fronte dei servizi che il concessionario dell'impianto si assume con la gestione dell'impianto.

**La disciplina fiscale generalmente applicata, in caso di associazioni sportive dilettantistiche, nel caso di specie, è quella portata dall'[articolo 143, comma 3, lett. b\), Tuir](#) che prevede che non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti “per lo svolgimento convenzionato ... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi”.**

**Tale decommercializzazione** (che ricordiamo vale solo ai fini dei redditi in quanto detto contributo dovrà comunque essere regolarmente assoggettato ad Iva) è destinata a non poter più essere applicata.

Già oggi le società sportive dilettantistiche di capitali e le cooperative, enti commerciali per natura giuridica, non potevano accedere a questa agevolazione, riservata, quindi, solo alle associazioni qualificate come enti non commerciali.

**Quello che verrà meno sarà la riconducibilità di detto contributo “ai fini istituzionali degli enti**

stessi”, presupposto per l’applicazione della agevolazione di cui all’[articolo 143 Tuir.](#)

Infatti, il comma 1 bis dell’[articolo 9 D.Lgs. 36/2021](#) inserisce i proventi legati alla “gestione di impianti e strutture sportive” tra le **attività secondarie e strumentali** di un ente sportivo.

Ente sportivo che dovrà svolgere la “gestione” di attività sportiva come **attività principale**.

Quindi la prima considerazione è quella di valutare se la natura strumentale del provento gli faccia perdere la natura di attività conforme alle finalità istituzionali.

Ulteriore conseguenza sarà che **il contributo riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione proprietaria dell’impianto entrerà nel volume d'affari della attività commerciale ai fini della applicazione della L. 398/1991.**

A maggior ragione il problema si porrà se il destinatario del contributo è un’associazione sportiva iscritta al registro unico del terzo settore.

Infatti, la lett. a) dell’[articolo 89, comma 1](#), del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) espressamente esclude l’applicazione della disposizione in esame agli enti del terzo settore che non siano imprese sociali.

Ma la natura di attività secondaria e strumentale (e, quindi, come tale non necessariamente riconducibile alla attività istituzionale) della gestione di impianti per i sodalizi sportivi produce una ulteriore conseguenza basata sui medesimi principi.

Spesso accade, infatti, che **la sportiva assegnataria dell’impianto “affitti” ad altri sodalizi spazi orari all’interno dell’impianto medesimo.**

**Fino ad ora al corrispettivo** che l’ente utilizzatore versa al gestore, ove si tratti di sportive riconosciute dal medesimo organismo affiliante, **si applica la decommercializzazione sia ai fini del reddito ai sensi di quanto previsto dall’[articolo 148, comma 3, Tuir](#) che dell’Iva ai sensi dell’[articolo 4, comma 4. D.P.R. 633/1972.](#)**

Il venir meno della conformità alle finalità istituzionali di una sportiva (sia essa associazione o società) della attività di gestione degli impianti, **con il prossimo 1° luglio, farà venir meno questa possibilità** (con le medesime conseguenze sul *plafond* della L. 398/1991).

Si dovranno attendere, sul punto, chiarimenti da parte della Agenzia delle entrate per verificare se, dal 1° gennaio 2024 con il passaggio dei servizi sportivi da operazioni poste fuori campo Iva ad operazioni esenti da Iva, questo potrà trovare applicazione anche per locazione di spazi all’interno di impianti sportivi.

Se così non fosse la sportiva utilizzatrice si troverà gravata di una **maggiorazione ai fini Iva** del costo dell’impianto fino ad oggi non versata e sulla quale non potrà operare rivalsa trattandosi

di attività istituzionale per il soggetto utilizzatore.

Ad analoga conclusione si arriverà dal 2024 per gli enti del terzo settore ai quali sarà comunque inibito l'utilizzo dell'[articolo 148 Tuir](#).

Le motivazioni sopra addotte confermano, se pur fosse stato necessario alla luce della giurisprudenza esistente, che **i corrispettivi introitati dalla gestione di un posto di ristoro o di una attività di merchandising saranno sempre da considerare di natura commerciale** e conseguentemente imponibili sia ai fini iva che delle imposte sul reddito.

## ACCERTAMENTO

### **Ispezioni tributarie: regole per il reperimento di materiale probatorio**

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

## LE ISPEZIONI TRIBUTARIE IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Scopri di più >

In materia di **verifica fiscale**, l'**acquisizione** degli elementi utili alla rettifica del reddito dichiarato dal contribuente (ad esempio, **registri**, **documenti**, **scritture**, **libri**, etc.) può avvenire attraverso la **spontanea esibizione** da parte degli stessi oppure tramite il loro **materiale reperimento**.

Evidentemente l'intento dei verificatori fiscali è quello di procedere alla loro **ispezione e verificazione**, al fine di individuare **prove di evasione** a carico del contribuente.

In via generale si rammenta che, ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), la **documentazione non esibita** a seguito di **richiesta** dell'Amministrazione finanziaria durante la verifica fiscale, **non può essere utilizzata né in fase amministrativa, né in sede contenziosa**.

Al riguardo, tuttavia, la **Corte di Cassazione** ha precisato che, se il **termine** concesso al contribuente per la produzione di documenti ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) viene **prorogato su accordo delle parti**, i **documenti prodotti entro tale nuovo termine sono pienamente utilizzabili nel processo tributario**, senza alcuna necessità del rispetto delle indicazioni procedurali di cui al **comma 5** della disposizione citata. E ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria abbia **inserito la documentazione all'interno della motivazione degli avvisi di accertamento**, sia pure solo per svilirne il contenuto, pena la violazione dei **principi di lealtà e di buona fede**, oltre che di **piena e leale collaborazione** tra contribuente e fisco, presidiati dall'[articolo 10 L. 212/2000](#) (cfr., [Corte di Cassazione, sentenza n. 957 del 13.01.2023](#)).

L'**attività di ispezione** è regolamentata da diverse disposizioni di legge in considerazione della **tipologia di elemento verificato**: in questa sede ci si limita ad affrontare il caso di **pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili**, nonché quello di **server e pc**.

Nel caso di **pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili**, ai sensi dell'[articolo 52 D.P.R. 633/1972](#), i verificatori fiscali possono procedere all'**apertura coattiva** quando il contribuente **si opponga** a tale attività oppure intralci in qualche modo l'attività di indagine. È tuttavia richiesta la **previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica**, la quale rappresenta però una **mera formalità non** richiedendo la presenza dei **gravi indizi di evasione**.

Sul punto le **Sezioni Unite** (cfr., [SS.UU., sentenza n. 3182 del 02.02.2022](#)), a seguito dell'**ordinanza interlocutoria n. 10664/2021**, hanno affermato che: «*In tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di Iva dall'articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972, necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 33 D.P.R. 600/1973, è richiesta soltanto nel caso di apertura coattiva e non anche ove l'attività di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente, senza che ai fini della valida espressione di tale consenso sia necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l'apertura coattiva solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rinvenendosi un obbligo in tal senso né nell'articolo 52 D.P.R. 633/1972, né nell'articolo 12, comma 2, L. 212/2000».*

Nel secondo caso, concernente i **server e pc**, è possibile rinvenire non solo e non tanto la **contabilità ufficiale** dell'impresa, quanto piuttosto un'eventuale **contabilità parallela**.

Anche in questo caso occorre fare riferimento all'[articolo 52 D.P.R. 633/1972](#), il quale legittima l'**estrazione di copia dei documenti** presenti nelle “apparecchiature informatiche installate” nei locali oggetto di controllo **sui supporti** degli stessi **verificatori fiscali**, affinché questi ultimi possano successivamente **ricontrarne il contenuto**. Peraltro è noto che i verificatori, al momento stesso dell'accesso, accertano l'esistenza di **computer portatili, chiavi USB, hard disk esterni**, sempre al fine di copiarne il contenuto.

Anche la giurisprudenza di legittimità (cfr., [Cass., sentenza n. 21153 del 08.10.2021](#)), in uno dei pochi interventi che si rinvengono in materia, ha precisato che: «*non deve essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972, l'estrazione, da parte degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, di documenti informatici contenuti nei computer aziendali, trattandosi di operazione non equiparabile all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, e, come desumibile dai commi 7 e 9 del citato articolo 52, può essere effettuata, qualora sia impossibile, per ragioni contingenti, operare negli spazi aziendali per mancanza di mezzi adeguati, al di fuori dei locali aziendali senza che sia necessario procedere al previo sequestro dei computer, sempre che il contribuente non rifiuti di sottoscrivere (ovvero contesti) il verbale*».

In ogni caso appare evidente come tale **attività di ispezione** ponga importanti **questioni di riservatezza e tutela** della **sfera privata** del contribuente.

Ed infatti nel caso delle **e-mail** la **Guardia di Finanza**, nella **circolare 1/2018**, ha invitato i verificatori a trattarle alla stregua di **pieghi sigillati**: pertanto, **se già aperte e visionate dal**

**destinatario, le e-mail sono direttamente acquisibili dai verificatori, mentre, se non ancora aperte, possono essere acquisite solo previa autorizzazione del P.M.**

Sul punto è intervenuta anche la **CEDU**, con **sentenza n. 24117/2008**, ove si è affermato che trattasi di **corrispondenza**, per cui il **controllo fiscale** è consentito solo **in presenza del contribuente interessato**, mentre **l'estrazione di copia** è subordinata alla previa **autorizzazione** del giudice.

Evidentemente il **tema** è molto più ampio e meriterebbe un **maggior approfondimento**, ma in questa sede è sufficiente sottolineare che **potrebbe essere utile, se del caso, rilevare nel verbale giornaliero i fatti accaduti**.

## DICHIARAZIONI

### **Fallimento ovvero liquidazione giudiziale: obblighi di presentazione della dichiarazione Iva**

di Euroconference Centro Studi Tributari

in convenzione con

 **eCAMPUS UNIVERSITÀ**

 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
È DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RADUSA  
CIRCOOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI RADUSA

 **Euroconference**

## **GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA**

**Curatore, commissario liquidatore e attestatore**

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito degli adempimenti richiesti, ai fini Iva, al **curatore**, deve in primo luogo essere ricordato che, ai sensi dell'[articolo 8 D.P.R. 322/1998](#), in caso di **fallimento** (ovvero di **liquidazione giudiziale**) o di **liquidazione coatta amministrativa**, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'**anno solare precedente**, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le **modalità e i termini ordinari**, ovvero **entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario**.

Con riferimento, invece, al periodo in cui ha avuto **avvio la procedura concorsuale**, va evidenziato che l'[articolo 74-bis D.P.R. 633/1972](#) corrella alla dichiarazione di fallimento (ovvero alla nuova liquidazione giudiziale) la **divisione del periodo d'imposta in due parti**: la prima parte che decorre dal 1° gennaio fino al giorno anteriore a quello di apertura della procedura, e la seconda parte che decorre dalla data di apertura della procedura fino al 31 dicembre.

Per le operazioni registrate nella **parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento** o di liquidazione coatta amministrativa deve essere quindi presentata, in via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale **insinuazione al passivo** della procedura concorsuale. Detta dichiarazione deve essere trasmessa utilizzando l'**apposito modello Iva 74 bis**, che **non consente**, peraltro, di richiedere il **rimborso** dell'eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (cfr. [risoluzione 181/E/1995](#)).



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**MODELLO IVA 74-bis**

DICHIARAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NELLA FRAZIONE D'ANNO ANTECEDENTE  
LA DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE O DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

DATI DEL CONTRIBUENTE	ANNO	UFFICIO COMPETENTE	TIPO DICHIARAZIONE
			Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>
PARTITA IVA			
Indirizzo di posta elettronica		TELEFONO O CELLULARE	
		prefisso	numero
Persone fisiche	Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella)
	Date di nascita giorno      mese      anno	Comune (o Stato estero) di nascita	M      F
			Provincia (riga)

A tal proposito vale inoltre la pena ricordare che, a partire dal periodo d'imposta 2023, deve essere utilizzato il **nuovo modello Iva 74 bis**, approvato con il [provvedimento prot. n. 36026/2023 del 07.02.2023](#). Il modello, infatti, è stato aggiornato per adeguarlo alle **novità introdotte dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (D.Lgs. 14/2019)

Non va poi dimenticato che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare anche la **dichiarazione annuale relativa a tutto l'anno d'imposta in cui è stato dichiarato il fallimento** (ovvero la liquidazione giudiziale), costituita da **due moduli**:

- il **primo**, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta (in questo caso va **barrata la casella del rigo VA3**),
- e il **secondo** per le **operazioni registrate successivamente**.

<b>QUADRO VA</b> INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ	Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA	1
Sez. 1 - Dati analitici generali:	VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie	2
	Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato	3
	VA2 Indicare il codice dell'attività svolta	4
	VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura) Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno	5
	VA4 Denominazione del fondo	6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36
		37
		38
		39
		40
		41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49
		50
		51
		52
		53
		54
		55
		56
		57
		58
		59
		60
		61
		62
		63
		64
		65
		66
		67
		68
		69
		70
		71
		72
		73
		74
		75
		76
		77
		78
		79
		80
		81
		82
		83
		84
		85
		86
		87
		88
		89
		90
		91
		92
		93
		94
		95
		96
		97
		98
		99
		100
		101
		102
		103
		104
		105
		106
		107
		108
		109
		110
		111
		112
		113
		114
		115
		116
		117
		118
		119
		120
		121
		122
		123
		124
		125
		126
		127
		128
		129
		130
		131
		132
		133
		134
		135
		136
		137
		138
		139
		140
		141
		142
		143
		144
		145
		146
		147
		148
		149
		150
		151
		152
		153
		154
		155
		156
		157
		158
		159
		160
		161
		162
		163
		164
		165
		166
		167
		168
		169
		170
		171
		172
		173
		174
		175
		176
		177
		178
		179
		180
		181
		182
		183
		184
		185
		186
		187
		188
		189
		190
		191
		192
		193
		194
		195
		196
		197
		198
		199
		200
		201
		202
		203
		204
		205
		206
		207
		208
		209
		210
		211
		212
		213
		214
		215
		216
		217
		218
		219
		220
		221
		222
		223
		224
		225
		226
		227
		228
		229
		230
		231
		232
		233
		234
		235
		236
		237
		238
		239
		240
		241
		242
		243
		244
		245
		246
		247
		248
		249
		250
		251
		252
		253
		254
		255
		256
		257
		258
		259
		260
		261
		262
		263
		264
		265
		266
		267
		268
		269
		270
		271
		272
		273
		274
		275
		276
		277
		278
		279
		280
		281
		282
		283
		284
		285
		286
		287
		288
		289
		290
		291
		292
		293
		294
		295
		296
		297
		298
		299
		300
		301
		302
		303
		304
		305
		306
		307
		308
		309
		310
		311
		312
		313
		314
		315
		316
		317
		318
		319
		320
		321
		322
		323
		324
		325
		326
		327
		328
		329
		330
		331
		332
		333
		334
		335
		336
		337
		338
		339
		340
		341
		342
		343
		344
		345
		346
		347
		348
		349
		350
		351
		352
		353
		354
		355
		356
		357
		358
		359
		360
		361
		362
		363
		364
		365
		366
		367
		368
		369
		370
		371
		372
		373
		374
		375
		376
		377
		378
		379
		380
		381
		382
		383
		384
		385
		386
		387
		388
		389
		390
		391
		392
		393
		394
		395
		396
		397
		398
		399
		400
		401
		402
		403
		404
		405
		406
		407
		408
		409
		410
		411
		412
		413
		414
		415
		416
		417
		418
		419
		420
		421
		422
		423
		424
		425
		426
		427
		428
		429
		430
		431
		432
		433
		434
		435
		436
		437
		438
		439
		440
		441
		442
		443
		444
		445
		446
		447
		448
		449
		450
		451
		452
		453
		454
		455
		456
		457
		458
		459
		460

Con riferimento al **quadro VX** occorre tenere distinte le seguenti ipotesi:

- a) in presenza di un **debito Iva** risultante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno **antecedente la dichiarazione di fallimento** ovvero liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa (1° periodo), occorre riportare nel **quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo** alla dichiarazione di fallimento ovvero liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa (2° periodo), in quanto **i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro**;
- b) in presenza di un **credito Iva nel primo periodo**, invece, nel quadro VX devono essere riportati **i saldi sommati o compensati tra loro**, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.